

News fiscale del 20.10.2025

PREMI SPORTIVI SOTTO I 300 EURO: RITENUTA OBBLIGATORIA NEL 2025 ESENZIONE SOLO DAL 2026 – COSA DEVONO FARE ASD E SSD

Premessa

Con la risposta all'interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento atteso da molte associazioni e società sportive: per i premi corrisposti agli atleti nel 2025 non si applica l'esenzione fino a 300 euro, ma va applicata la ritenuta del 20% prevista dall'art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021.

L'Agenzia in realtà riconosce che dal 2026 la soglia dei 300 euro sarà pienamente operativa anche con effetto retroattivo in riferimento al 2025, tuttavia, la stessa ritiene che nel corso del 2025 tale soglia non possa essere applicata, imponendo in tal modo di eseguire il versamento delle ritenute alle ordinarie scadenze e riconoscendo, però, solo a partire dal 1° gennaio 2026, il diritto a richiedere il rimborso delle ritenute operate nel 2025 fino all'anzidetta soglia di euro 300.

Da dove nasce la questione

- il decreto Milleproroghe (DL 215/2023) aveva introdotto in modo temporaneo l'esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi fino a 300 euro, per il periodo 29 febbraio – 31 dicembre 2024;
- la misura è stata poi resa permanente dal nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione – TUVR (D.Lgs. 33/2025) che, all'art. 45, stabilisce che su tali premi "non si applicano le ritenute alla fonte" dal 29 febbraio 2024;
- il TUVR è applicabile solo dal 1° gennaio 2026.

Da qui il dubbio: l'esenzione vale anche per i premi del 2025? L'Agenzia risponde NO: nel 2025 la ritenuta va comunque operata, ma dal 2026 si potrà chiedere il rimborso delle ritenute versate nel 2025 su importi inferiori a 300 euro.

Cosa bisogna fare nel 2025

La soluzione prospettata dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello è la seguente:

- Applicare la ritenuta del 20% su tutti i premi sportivi erogati agli atleti nel 2025, anche se inferiori a 300 euro.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR

MOBILITY
PARTNEROFFICIAL
TIMEKEEPER

MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI

MEDICAL
PARTNER

- Effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione (codice tributo 1047 – ritenute su premi e vincite) con il ravvedimento operoso in caso di ritardo del versamento;
- Rispettare gli adempimenti fiscali connessi:
 - la ritenuta è a titolo d'imposta e con rivalsa facoltativa;
 - non è obbligatorio rilasciare CU al percettore;
 - va comunque indicata nel modello 770 Quadro SH in cui indicare l'importo dei premi corrisposti e le ritenute operate con aliquota del 20% e il Quadro ST sezione III in cui indicare le ritenute operate e versate già indicate nel quadro SH

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026:

- torna operativa in via definitiva la soglia di esenzione di 300 euro per i premi corrisposti a ciascun atleta dallo stesso soggetto.
- Se un atleta riceve più premi da soggetti diversi, il limite si applica per ciascun soggetto erogatore.
- Se l'importo erogato dallo stesso ente allo stesso atleta supera i 300 euro, la ritenuta si applica sull'intero importo, non solo sulla parte eccedente.

Rimborsi delle ritenute versate nel 2025

- Dal 2026 sarà possibile presentare istanza di rimborso per le ritenute versate nel 2025 su premi inferiori a 300 euro.
- L'Agenzia riconosce che la disposizione ha effetto retroattivo dal 29 febbraio 2024, ma ritiene che il rimborso possa essere richiesto solo dall'anno di applicazione del TUVR (2026).
- Resta da capire quanti soggetti procederanno effettivamente al rimborso, vista l'entità spesso modesta delle ritenute emerse.

In sintesi

Anno di erogazione premio	Ritenuta da applicare?	Soglia esenzione euro 300	Rimborso possibile
2024 (dal 29/02 al 31/12)	No	Sì	No
2025	Sì, sempre 20%	No	Dal 2026
Dal 2026	Solo sopra 300 €	Sì, stabile	Non necessario